

## Cremona-Crema 15-16 marzo 2018

### *DONNE E COSTITUZIONE*<sup>1</sup>

Immagine iniziale

**Struttura:**

#### **I. La situazione femminile prima della Costituzione**

Regno d'Italia: indicatori giuridici

Fascismo: cenni

#### **Ia. Breve storia del diritto di voto**

#### **II. L'assemblea Costituente e le 21 donne alla Costituente**

Il clima in cui le donne si muovevano

Presentazione

#### **III. La donna nella Costituzione. gli articoli 3, 29, 31.2, 37, 51 e 106**

\*\*\*

#### **I. LA SITUAZIONE FEMMINILE PRIMA DELLA COSTITUZIONE**

Parlare della situazione delle donne nel periodo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento è questione piuttosto complessa: in questo periodo si susseguono infatti eventi storico-sociali che hanno segnato profondamente la storia non solo italiana e cercare di descrivere le conseguenze che tali avvenimenti hanno prodotto sulla condizione e sul ruolo delle donne richiederebbe molto tempo.

Cercherò pertanto di fornire solo un alcuni elementi particolarmente significativi, essenziali per interpretare correttamente gli eventi, altrettanto storici, che ci interessano più direttamente.

Per capire fino in fondo il ruolo decisivo che le donne hanno avuto nella redazione della Carta costituzionale, infatti, bisogna sapere, almeno a grandi linee, quale cammino hanno dovuto affrontare per arrivare all'Assemblea Costituente; per capire fino in fondo la portata, per certi aspetti rivoluzionaria, delle disposizioni costituzionali che riguardano le donne, è necessario sapere quali diritti rivendicavano.

Preciso, anche, che questa mia piccola introduzione non ha alcuna pretesa di completezza: il risultato che mi prefiggo è esclusivamente quello di rendere il quadro della situazione femminile, che le donne si proponevano di mutare radicalmente.

<sup>1</sup> Il testo integrale, con note e riferimenti bibliografici, è pubblicato con il titolo *Le donne all'Assemblea costituente* in S. ROSSETTI (a cura di) *Donne e lavoro. Percorsi diacronici ed emergenze contemporanee*, Aracne 2013, pp. 31-50.

Per usare un'espressione sintetica, tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento le donne si trovavano in una posizione di "minorità giuridica".

Innanzitutto era praticamente impensabile che uscissero dall'ambito privato, cioè familiare.

Inoltre, anche nella ristretta cerchia familiare il loro ruolo era, sostanzialmente, quello di figlie soggette alla patria potestà prima e poi, una volta sposate, di mogli soggette alla potestà del marito. "La donna era un accessorio del capofamiglia".

Non solo le donne non potevano ricoprire cariche pubbliche o, più banalmente, testimoniare in tribunale, ma fino al 1919 esisteva, nel Codice civile del Regno d'Italia (1865), la cd. "autorizzazione maritale" (art. 134), per cui la moglie doveva avere l'autorizzazione del marito per quasi tutti gli atti legali e commerciali, come ad esempio: **Immagine (minorità giuridica donna I)**

- vendere o donare beni immobili;
- contrarre mutui o ipoteche;
- cedere o riscuotere capitali (firmare assegni);
- fare causa (o resistere a cause iniziate da altri) per qualcuno di questi atti...

... Anche se i beni o i capitali erano di sua proprietà (e infatti la sua dote, così come il suo salario, erano amministrati solo dal marito)!

La donna era considerata giuridicamente incapace, come un'eterna bambina.

### **Immagine (minorità giuridica II)**

Non solo: oltre a non poter concludere atti giuridici relativi ai propri beni se non autorizzate, le donne non avevano la tutela legale dei figli, nemmeno se vedove; in caso di morte del marito, infatti, erano escluse dal "Consiglio di famiglia", che prendeva le decisioni relative al patrimonio familiare, all'eredità e alle doti delle figlie (Consiglio di famiglia: quando il capo famiglia moriva, il pretore doveva essere immediatamente informato e provvedeva a convocare il Consiglio che, presieduto dal pretore stesso, era composto dai parenti maschi del defunto).

Ancora, il codice penale puniva con la reclusione l'adulterio femminile, mentre l'adulterio maschile non era nemmeno considerato reato, e l'uomo era punibile solo in caso di concubinato (ovvero se avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o altrove).

### **Immagine (il lavoro della donna)**

**Flash sul lavoro:** alla fine dell'Ottocento le donne costituivano la metà della forza lavoro industriale, con paghe ridotte (tendenzialmente dimezzate) rispetto agli uomini e senza alcuna tutela.

La prima legge volta a garantire una tutela minima per il lavoro femminile risale al 1902 (l. Carcano): fissava la giornata lavorativa massima a 12 ore e vietava il rientro al lavoro per 1 mese dopo il parto. Ma

prevedeva anche un'infinità di eccezioni e, comunque, nessuno ne controllava l'applicazione...

In generale, il lavoro femminile era comunque tollerato solo se necessario per la sopravvivenza della famiglia; diverse storiche che si sono occupate di questi temi hanno sottolineato, inoltre, la scarsità di dati relativi al fenomeno, posto che molto spesso il lavoro delle donne, soprattutto nelle zone rurali, non era nemmeno considerato tale.

L'autorizzazione maritale viene eliminata da una legge del luglio 1919, intitolata *Norme circa la capacità giuridica della donna* e che prevedeva anche, (art. 7): “Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, *esclusi soltanto*, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, *quelli che implicano poteri giurisdizionali o l'esercizio di diritti e potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato* secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento”.

Praticamente restava fuori la scuola, chiaramente solo a livello elementare: le donne potevano fare le maestre!

La situazione non cambia di molto con il "nuovo" Codice civile del 1942. Due esempi per tutti:

### Immagine (minorità giuridica III)

### Immagine (dalla combinazione...)

Dalla combinazione tra potestà maritale e dovere di protezione derivavano (i giudici facevano derivare) alcune conseguenze:

- Potere di correzione del marito sulla moglie, che poteva essere esercitato dal marito anche con mezzi violenti.
- Potere di esigere i rapporti coniugali anche con la violenza: non era considerata violenza carnale perché il marito aveva acquisito il diritto con il matrimonio.
- Controllo della corrispondenza della moglie.
- Limitazioni della libertà di pensiero della moglie: il marito poteva legittimamente vietare alla moglie frequentazioni esterne alla famiglia e a lui sgradite.
- Limitazioni alla libertà di lavoro: perché la donna potesse sottoscrivere un contratto di lavoro era necessaria l'autorizzazione del marito.

La donna era, nella migliore delle ipotesi (e per i ceti sociali più alti), una creatura fragile, indifesa e da difendere, incapace di badare a se stessa. Negli strati sociali più bassi - e nelle zone rurali in particolare - la donna era sempre un essere inferiore, ma estremamente utile per il lavoro: volendo un po' forzare (ma neanche tanto), non una bambina ma una bestia...

## FASCISMO

La situazione non migliora, ovviamente, durante il regime fascista. Anche in riferimento a questo periodo storico è difficile proporre una sintesi storicamente credibile, perché il rapporto tra la dittatura e la parte femminile della popolazione italiana fu complesso, ambiguo e per certi aspetti poco documentato. Ciò nonostante, il dato che salta agli occhi è la misoginia di fondo del regime, che svilì la donna nella misura in cui se ne servì per i propri fini: “ogni aspetto della vita delle donne fu commisurato agli interessi dello Stato e della dittatura, dalla definizione della cittadinanza femminile, al governo della sessualità, alla determinazione dei livelli salariali e delle forme di partecipazione alla vita sociale”.

Le donne dovevano stare a casa, a produrre figli per il Duce e ad allevarli secondo l’ideologia del regime.

C’era una sola occasione in cui le donne diventavano improvvisamente importanti per lo Stato, ed erano le guerre.

### **Ia. BREVE STORIA DEL DIRITTO DI VOTO:**

[Immagine \(il lungo cammino verso il voto I\)](#)

[Immagine \(il lungo cammino verso il voto II\)](#)

[Immagine \(la Resistenza delle donne\)](#)

[Immagine \(1945\)](#)

**Dopo aver finalmente ottenuto il voto...** il problema è il fantasma dell’astensionismo (le donne si sarebbero rifugiate nel privato della casa) e dell’atteggiamento che le donne avrebbero adottato nei confronti del diritto al voto. La campagna è condotta dall’UDI (per le sinistre) e dal Cif (Centro italiano femminile, derivazione dell’Azione cattolica) la cui presidentessa Maria Federici pubblicò nel 1946 un intervento, *Il dovere elettorale*, contro l’astensionismo:

“C’è poi una coercizione della coscienza che poggia sul principio di autorità secondo il quale non è immaginabile che una donna possa, neppure per un istante, affermare o esprimere con il voto una tendenza in contrasto con quella dell’uomo di casa: marito, fratello o padre che sia. Si tratterebbe di una minuscola bomba atomica scagliata contro l’unità domestica, di un dramma inserito con dilaceranti conseguenze nella compattezza del sistema familiare. E non si condanna abbastanza al ridicolo l’esibizionismo vanitoso di quell’uomo che ha in casa più donne elettrici e che crede, per questo di valere nel giuoco politico per tre, per cinque e anche di più voti.”

## LA FASE ORGANIZZATIVA E LA CAMPAGNA ELETTORALE

Problemi piccoli e concreti: arretratezza delle strutture amministrative, ignoranza della popolazione, mancanza di mezzi di trasporto, strade ancora impraticabili... un enorme problema, in particolare nelle zone rurali, era il fatto che le donne non avevano la carta d'identità e che farla sarebbe costato molto... (Gabrielli, 65).

### **Immagine (2 giugno 1946) LE ELEZIONI DEL 2 GIUGNO 1946**

Le donne che avevano acquisito il diritto di voto erano più di 14 milioni e corrispondevano al 53% degli aventi diritto al voto.

Smentito il rischio di astensionismo: le donne andarono a votare nella percentuale dell'89% (pochissimo meno degli uomini).

Su 226 candidate, furono elette in 21 (su 556 membri dell'Assemblea Costituente).

### **Immagine (Assemblea costituente) L'Assemblea Costituente**

Commissione per la Costituzione:

Nilde Iotti, Angelina Merlin, Teresa Noce, Ottavia Penna (poi sostituita da Angela Gotelli) e Maria Federici.

Inizio lavori 20 luglio 1946.

## **II. LE 21 DONNE ALLA COSTITUENTE**

### **Il clima in cui le elette si muovevano**

Le donne elette dovevano muoversi in un clima di aperto scetticismo e divertita condiscendenza (quando non di pura ostilità), perché ancora resisteva, nonostante le numerose dimostrazioni delle proprie capacità offerte nelle due Guerre mondiali, la pregiudiziale per cui le donne erano (sarebbero?) naturalmente incapaci di trattare questioni politiche:

Dall' **Archivio centrale UDI, Roma, 26 giugno 1946** «Difficile farsi le ossa per questo nuovo mestiere, tanto diverso e più impegnativo di quelli fatti finora. Le neo-deputate – che non vogliono essere chiamate deputatesse – si lamentano che la loro presenza nell'alta assemblea susciti un movimento che esse giudicano solo di “curiosità”. Trovano che i giornali facciano troppe allusioni ai loro abiti, al loro modo di acconciare i capelli e che i colleghi sono troppo galanti, con una punta di protezione. Nei corridoi del Parlamento gli incontri sono sottolineati da baciamani, da inchini. Le deputate vorrebbero che si facesse più attenzione ai loro titoli di studio, al loro curriculum vitae, alla cartella rigonfia di documenti e progetti che portano sotto il braccio, anche per darsi un contegno»

**L'atteggiamento dei deputati nei confronti delle colleghe donne è testimoniato, in Aula, da Teresa Mattei:**

“...anche qui, nella più alta Assemblea rappresentativa d’Italia, nell’Assemblea che dovrebbe raccogliere gli uomini più evoluti, gli uomini che più degnamente possono rappresentare le migliori tradizioni e il progresso d’Italia, alcuni giorni fa, noi deputate [...] abbiamo ancora una volta notato un’espressione comune e per noi dolorosa di dispregio che un onorevole Deputato [...] ha usato, con la solita aria di disprezzo. Egli ha detto precisamente: «Sono di genere femminile e quindi sempre infide».

È questo un malvezzo che penetra ovunque, che vive nel nostro linguaggio ormai come un luogo comune, che collabora a deprimere la donna, relegandola sistematicamente in una sfera di vita inferiore e semi-animale.”

### Immagine (presentazione delle Costituenti)

### III. LA DONNA NELLA COSTITUZIONE. GLI ARTICOLI 3, 29, 31.2, 37, 51 E 106

Articoli di riferimento: 3, 29, 37, 48 e 51.

**Art. 3 Immagine** (testo in pps) → nessuna particolare discussione: il principio di eguaglianza era già stato proclamato come principio fondamentale dalla Commissione ministeriale per la Costituzione e acquisito da tutte le Costituzioni moderne.

### PARITÀ TRA I CONIUGI

**Art. 29 Immagine** (testo in pps) → qui sorse qualche discussione in più. Il problema non era il principio di eguaglianza formale tra i coniugi, sul quale erano tutti d’accordo, ma il ruolo del capofamiglia e il modo in cui la legge avrebbe dovuto disciplinare i rapporti tra i coniugi. In questione era, sostanzialmente, la concezione arcaica e patriarcale di famiglia...

Il dibattito suonava più o meno così:

(Assemblea, 17 aprile 1947 mattina: seguito discussione generale sul titolo II)

**Cesario Rodi (uomo qualunque)** (2958):

“L’articolo [...] sancisce l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Anche questa affermazione mi sembra alquanto singolare, [...]Io credo che si sia fatto anche qui un abuso della parola eguaglianza, poiché è chiaro che noi siamo di fronte ad una legge armonica dell’universo, e questa legge armonica ha sancito, secondo un criterio naturale, la supremazia del marito rispetto alla moglie; e questa supremazia è stata riconosciuta e affermata giuridicamente e moralmente. Si intende che la mia osservazione non è destinata a dare alla donna un grado di inferiorità, ma è invece destinata a sollevare le sorti della donna nella sua funzione etica e sociale; funzione di tale preminenza e di tale importanza, specialmente spirituale, che

addebitarle un'eguaglianza morale e giuridica, in maniera così schematica e fredda, per me vuol dire, in un certo senso, avvirla.

Si tratta in altri termini di una specie di amorfa eguaglianza che oscura la figura specialmente della donna italiana che è, come sapete, l'angelo e la regina della casa. È questa donna che nella nostra famiglia rappresenta la grazia che si aggiunge alla forza dell'uomo per completare il senso etico della famiglia e non può essere considerata moralmente e giuridicamente uguale all'uomo, la cui funzione nella società è completamente diversa. Per cui la donna, in un certo senso, è la parte integrante dell'uomo, e dal suo punto di vista, anche superiore all'uomo, data la funzione che la natura e Dio alla donna hanno dato.”

(Assemblea, 21 aprile 1947 pomeriggio: seguito discussione generale sul titolo II)

**Maria Maddalena Rossi** (pc) (3171):

“... il principio della parità morale e giuridica dei coniugi completa gli altri articoli, nei quali si aboliscono le disuguaglianze che ancora esistono, fra uomo e donna, nel campo politico, economico, sociale e giuridico. Riconoscere la parità tra donna e uomo là dove la maggioranza delle donne esplicano la loro missione fondamentale, nella famiglia, è giusto, onorevoli colleghi. [...] È un concetto ormai maturo nella coscienza del popolo italiano, ma dalle discussioni che si sono svolte in questa Assemblea, mi è rimasta l'impressione che esso trovi qualche difficoltà a maturare nella coscienza di parecchi onorevoli colleghi.

[...]

Noi non condividiamo i dubbi e le riserve avanzate da alcuni colleghi preoccupati di conservare nell'ambito della famiglia una gerarchia che la realtà politica e sociale ha già superato. Si è detto che la famiglia deve avere un capo, l'ha detto anche l'onorevole Calamandrei, che ha aggiunto: uomo o donna, non ha importanza. Egli l'ha detto, credo, senza fare dell'ironia, ma io ho colto dei sorrisi nell'Aula. Ora, vorrei domandare ai colleghi che hanno sorriso quel giorno se essi sono ben convinti che su questo si possa fare dello spirito, che una donna a capo della famiglia sia davvero una cosa tanto ridicola. Noi non intendiamo, badate, che la patria potestà debba essere esercitata dalla donna; noi sosteniamo che diversità di compiti nell'ambito familiare non significa necessariamente disparità di compiti. Ma mi pare che le donne abbiano già dato sufficienti prove di saper dirigere una famiglia, di avere le capacità, la forza fisica e morale per dirigerla. Non sto a parlare di quello che le donne hanno fatto in tempo di guerra, ma vorrei invitare i colleghi che conservano dubbi a questo riguardo, ad osservare ciò che avviene intorno a noi: quasi senza eccezioni, finché la madre vive l'unità della famiglia c'è, la saldezza della famiglia esiste. L'uomo può morire o andarsene, la famiglia resta ugualmente unita. Ma, anche nelle famiglie più salde, quando la madre scompare i legami si allentano a poco a poco e finiscono per spezzarsi.

Alla fine il testo viene approvato... e adesso abbiamo l'articolo 29!

Da sottolineare tuttavia che, perché il diritto di famiglia fosse definitivamente modificato in senso conforme alla Costituzione, abbiamo dovuto aspettare la riforma del 1975...

### **TUTELA DELLA MATERNITÀ**

ATTENZIONE! Art. 31.2 Cost. **Immagine** L'Assemblea Costituente si è preoccupata non solo di affermare teoricamente i diritti della famiglia e dei minori, ma anche di indicare in che modo tali diritti avrebbero dovuto essere realizzati. In questo senso, particolarmente significativo ed importante è il **secondo comma dell'articolo 31 Cost., che prevede la tutela della maternità *in quanto tale*, anche a prescindere dal matrimonio. Il vero problema era evitare che la formulazione costituzionale potesse anche solo indirettamente richiamare la politica fascista nei confronti della maternità.**

(Assemblea, 17 aprile 1947 mattina: seguito discussione generale sul titolo II)

**Nadia Gallico Spano (pc)** (2962): “[...]La protezione della maternità non è solo un diritto per la donna, per la madre, per i bambini; è una necessità dello Stato italiano che noi vogliamo rinnovare democraticamente. In altre parti del progetto di Costituzione si dovranno esaminare e stabilire le provvidenze da assicurare alle lavoratrici madri. In questo articolo è il diritto della donna in quanto madre e la sua difesa nell'ambito della Costituzione che deve essere affermato. [...]”

Occorre unificare l'assistenza, non lasciarla più in balia di iniziative private concorrenti, di tendenze diverse. Lo Stato deve unificare l'assistenza e creare, là dove non esistono, gli organi ad essa preposti: i nidi rionali, gli asili troppo spesso lasciati ad enti privati [...]. Bisogna introdurre all'interno stesso dell'Opera maternità e infanzia il concetto che la madre ha diritto all'assistenza e non chiede l'elemosina...”.

### **TUTELA DELLA DONNA LAVORATRICE - ART. 37 Immagine**

Da sottolineare che le donne costituenti andarono avanti insieme e compatte, nonostante le profonde differenze ideologiche tra loro, presentando emendamenti cofirmati proprio sui punti più delicati per la popolazione femminile. Esempio tipico è la condizione della donna lavoratrice, svolta secondo due direttrici: da un lato, la garanzia della parità tra donne e uomini sul piano lavorativo; dall'altro, la necessità di tutela della lavoratrice madre. Non a caso, l'argomento è stato affrontato sia nella prima che nella terza sottocommissione e proprio dalla “contaminazione” fra i due progetti è nato l'art. 37 della Costituzione.

Significativo, in proposito, l'intervento di **Maria Federici nella mattina del 10 maggio 1946:**

“questo articolo è un riflesso vivo della gravi ingiustizie che ancora si registrano nella vita italiana. Da qui a pochi anni, noi dovremo perfino meravigliarci di aver introdotto questo articolo nel testo costituzionale; e

non perché esso non riguardi materia puramente costituzionale [...] ma piuttosto per aver dovuto sancire nella Carta costituzionale che a due lavoratori di diverso sesso, ma che compiono lo stesso lavoro, spetta un'uguale retribuzione. Così pure ci dovremo meravigliare di aver dovuto stabilire come norma costituzionale che le condizioni di lavoro, per quanto riguarda la donna, debbano consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e – io aggiungo – materna. Cioè dovremo meravigliarci di aver dovuto introdurre una norma così naturale e umana.

**E attenzione: non si trattava di dichiarazioni di principio, perché si facevano proposte molto concrete** (e che ancora oggi non si sono realizzate del tutto: straordinaria modernità allora o straordinaria arretratezza oggi?):

“Qui si riaffaccia la nostra esigenza particolare [...] e cioè che veramente il salario sia tale per cui il lavoratore possa, col provento del suo lavoro, non solo vivere dignitosamente, ma anche dignitosamente formare, allevare, educare, mantenere una famiglia.

Tuttavia noi crediamo che non si possa arrivare presto a godere i benefici di una tale riforma legislativa, che non si giungerà tanto facilmente al salario familiare ed allora chiediamo almeno che le disposizioni generali, gli orari, la durata del lavoro, i permessi ed i congedi, tengano presente che la donna lavoratrice, oltre al suo lavoro, dinanzi alla macchina, dinanzi allo scrittoio, o in qualsiasi altra occupazione di carattere materiale o intellettuale, ha ancora una grande funzione da svolgere: quella di formare, di allevare, di educare la famiglia.” [...]

Le sale di allattamento, i nidi e gli asili per i piccoli ospiti nelle fabbriche siano cosa reale ed efficiente ovunque e non simbolica come accade ora.

È necessario, infine, promuovere tutte quelle provvidenze e quelle forme di assistenza che hanno un valore economico, elevando da sei a dieci settimane il riposo della donna prima e dopo il parto, facendo sì che questo riposo sia totalmente pagato. Altrimenti la donna, che non può rinunciare alla retribuzione corrisposta per intero, molto spesso si ripresenta alla fabbrica, dicendo che è in condizioni di riprendere il lavoro, e rinuncia così al riposo, per avere la corresponsione intera del suo lavoro. Ora noi dobbiamo evitare che la legge possa essere frodata dalla stessa persona interessata ad essere protetta. Io arrivo a pensare col mio emendamento non soltanto alla madre lavoratrice, ma anche alla tutela delle giovanette che attraverso lavori faticosi vedono molto spesso sfiorire ed appassire la speranza della maternità, perché il lavoro incide profondamente e nefastamente sul loro fisico. [...]

A QUESTO PUNTO LE COSTITUENTI ERANO RIUSCITE A FAR APPROVARE TUTTI GLI ARTICOLI STORICAMENTE LEGATI ALLA FIGURA FEMMINILE (PRIMA DI TUTTO MATERNITÀ E FAMIGLIA POI I DIRITTI DELLE LAVORATRICI).

Suona quindi sorprendente l'intervento di **Teresa Mattei**, la più giovane tra i costituenti, svolto il **18 marzo 1947** nel corso della discussione generale:

“Vorrei solo sottolineare in questa Assemblea qualcosa di nuovo che sta accadendo nel nostro Paese. Non a caso, nelle solenni dichiarazioni che rientrano nei primi articoli trova posto [...] la non meno solenne e necessaria affermazione della completa eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza di estinzione di sesso, di razza, di lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche. Questo basterebbe, onorevoli colleghi, a dare un preminente carattere antifascista a tutta la nostra Costituzione, perché proprio in queste fondamentali cose il fascismo ha tradito l'Italia, togliendo all'Italia il suo carattere di Paese del lavoro e dei lavoratori, togliendo ai lavoratori le loro libertà, conducendo una politica di guerra, una politica di odio verso gli altri Paesi, facendo una politica che sopprimeva ogni possibilità della persona umana di vedere rispettate le proprie libertà, la propria dignità, facendo in modo di togliere la possibilità alle categorie più oppresse, più diseredate del nostro Paese, di affacciarsi alla vita sociale, alla vita nazionale, e togliendo quindi anche alle donne italiane la possibilità di contribuire fattivamente alla costituzione di una società migliore, di una società che si avanzasse sulla strada del progresso, sulla strada della giustizia sociale. Noi salutiamo quindi con speranza e con fiducia la figura di donna che nasce dalla solenne affermazione costituzionale.

Nasce e viene finalmente riconosciuta nella sua nuova dignità, nella conquistata pienezza dei suoi diritti, questa figura di donna italiana finalmente cittadina della nostra Repubblica. [...]

È, questa conquista, il risultato di una lunga e faticosa lotta di interi decenni. Il fascismo, togliendo libertà e diritti agli uomini del nostro Paese, soffocò, proprio sul nascere, questa richiesta femminile fondamentale, ma la storia e la forza intima della democrazia ancora una volta hanno compiuto un atto di giustizia verso i diseredati e gli oppressi, in una società che da lungo tempo ormai ha imposto alla donna la parità dei doveri, che non le ha risparmiato nessuna durezza nella lotta per il pane, nella lotta per la vita e per il lavoro, in una società che ha fatto conoscere alla donna tutti quei pesi di responsabilità e di sofferenza prima riservati normalmente solo all'uomo, che non ha risparmiato alla donna nemmeno l'atroce prova della guerra guerreggiata nella sua casa, contro i suoi stessi piccoli e l'ha spinta a partecipare non più inerme alla lotta, salutiamo finalmente come un riconoscimento meritato e giusto l'affermazione della completa parità dei nostri diritti. [...]

Perciò noi affermiamo oggi che, pur riconoscendo come una grande conquista la dichiarazione costituzionale, questa non ci basta. Le donne italiane desiderano qualcosa di più, qualche cosa di più esplicito e concreto che le aiuti a muovere i primi passi verso la parità di fatto, in ogni sfera, economica, politica e sociale della vita nazionale.

Non dimentichiamo che secoli di arretratezza, di oscurantismo, di superstizione, di tradizione reazionaria, pesano sulle spalle delle lavoratrici italiane; se la Repubblica vuole che più agevolmente e prestamente queste donne collaborino – nella pienezza delle proprie facoltà e nel completo sviluppo delle proprie possibilità – alla costruzione di una società nuova e più giusta, è suo compito fra sì che tutti gli ostacoli siano rimossi dal loro cammino, e che esse trovino al massimo facilitata ed aperta almeno la via solenne del diritto, perché molto ancora avremo da lottare per rimuovere e superare gli ostacoli creati dal costume, dalla tradizione, dalla mentalità corrente nel nostro Paese.

Per questo noi chiediamo che nessuna ambiguità sussista, in nessun articolo e in nessuna parola della Carta costituzionale, che sia facile appiglio a chi volesse ancora impedire e frenare alla donne questo cammino liberatore.”

A COSA SI RIFERIVA?

DOV'ERA L'AMBIGUITÀ CHE AVREBBE POTUTO OSTACOLARE IL CAMMINO LIBERATORE DELLE DONNE?

IL VERO CAMPO DI BATTAGLIA, PER LE COSTITUENTI, FU L'**ACCESSO DELLE DONNE ALLE CARICHE PUBBLICHE E ALLA MAGISTRATURA**, SETTORE TRADIZIONALMENTE E SOLIDAMENTE MASCHILE.

Definito da Maria Federici “il massimo delle aspirazioni femminili.”

La discussione riguarda, in momenti diversi, sia il futuro art. 51 sia il futuro art. 106; entrambi sono infatti formulati in modo apparentemente neutrale: prima proclamano il diritto di tutti i cittadini di accedere, in condizioni di eguaglianza, alle cariche pubbliche (51) e alla magistratura (106), specificando tuttavia che tale diritto non è assoluto, ma sarà disciplinato da successive leggi.

Formulazioni di questo genere non convincono le costituenti, perché il riferimento alle “norme stabilite dalla legge” potrebbe permettere di porre dei limiti all'accesso delle donne a determinate cariche.

Sul futuro art. 51, nonostante alcune accese discussioni (con toni qualche volta imbarazzanti, v. dichiarazioni dell'on. Molè) e grazie anche ad un energico intervento della Federici, si trovò una soluzione soddisfacente anche per le donne, perché la formulazione scelta faceva salvo il principio di parità tra i sessi:

**Immagine** Art. 51 Cost. “Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.

MA LA QUESTIONE SI RIPRESENTÒ A PROPOSITO DELL'ACCESSO DELLE DONNE ALLA MAGISTRATURA.

Il testo elaborato dalla Seconda Sottocommissione (approvato l'8 gennaio 1947) contiene questa precisazione:

«Possono esservi ammesse anche le donne, nei limiti e per le materie stabilite dall'ordinamento giudiziario».

Questo il verbale della seduta:

“Calamandrei, *Relatore*, è favorevole che le donne possano essere ammesse negli uffici giurisdizionali, perché esse hanno dato ottima prova in tanti altri uffici in cui occorrono doti di raziocinio, di equilibrio e di spirito logico pari a quelle che occorrono nella giurisdizione.

Si è obiettato che le facoltà psicologiche della donna sono soggette a periodiche variazioni che potrebbero portare ad una discontinuità dei giudizi; ma egli ritiene che in certi giudizi, come quelli di separazione coniugale, l'intervento della donna sia utilissimo per raggiungere un maggior equilibrio di giudizio. È quindi favorevole all'ammissione delle donne con qualche limitazione, per certe materie della giurisdizione penale.

Le chiamerebbe, però, a far parte della giuria nei giudizi di Assise e del Tribunale per i minorenni e in tutte le questioni di giurisdizione volontaria e in quelle familiari.”

Alle (numerose) obiezioni per cui le donne non potrebbero svolgere le funzioni di giudice lo stesso Calamandrei risponde che le limitazioni potranno essere inserite in seguito, nella legge sull'ordinamento giudiziario.

Il testo predisposto dalla Commissione venne presentato all'Assemblea il 26 novembre del 1947; IL FRONTE COMPATTO DELLE DONNE PRESENTÒ NUMEROSI EMENDAMENTI VOLTI A CONFERMARE, ANCHE IN QUESTO SETTORE, IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA; MA NESSUNO DI ESSI PASSÒ.

La questione fu risolta dalla solita Federici (cit., 223):

«Decisi di presentare, all'apertura della seduta pomeridiana dello stesso giorno, un ordine del giorno, del seguente tenore: “L'Assemblea costituente, considerando che l'art. [51] garantisce a tutti cittadini di ambo i sessi il diritto di accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici, in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, afferma che per quanto riguarda l'accesso delle donne alla Magistratura l'art. [51] contiene le garanzie necessarie per la tutela di questo diritto”.

L'ordine del giorno raccolse le firme di 4 uomini e 8 uomini [...]

Il Presidente mise ai voti l'ordine del giorno che fu approvato. Nella Carta costituzionale italiana gli articoli sulla Magistratura da 101 a 110 non fanno alcun cenno alla donna.

Il 106 dice che “le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso”. Ma l'articolo [...] 51 contiene una norma incontrovertibile e lucidissima: “Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso...”.

Con ciò sono venuti a cadere gli ostacoli finali per la liberazione della donna da una concezione ingiusta e avvilita della sua personalità, che l'aveva per secoli tenuta relegata a uno schema di vita moralmente insoddisfacente.”

Slide finale **Immagine (citazione Federici)**